



COMUNE DI PETINA

Prov. di Salerno

Prot. n. 2291
Data 29 MAG 2008

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 20/05/2008

OGGETTO: STATUTO COMUNALE. ADEGUAMENTO. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaotto, il giorno **venti**, del mese di **Maggio** alle ore **18,10** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **STRAORDINARIA** seduta pubblica in **seconda** convocazione previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
1) Federico	MANSI	(X)	
2) Giovanni	ZITO	(X)	
3) Giovanni	D'AMATO	(X)	
4) Onofrio Gerardo	DI NUTO	(X)	
5) Domenico	D'AMATO	(X)	
6) Antonio	ROSSI	(X)	
7) Domenico	AURICCHIO	(X)	
8) Francesco	MONACO		(X)
9) Emanuele	D'AMATO	(X)	
10) Francesco	CASCIANO	(X)	
11) Alfonso	CAMPITELLI	(X)	
12) Giuseppe	QUARANTA	(X)	
13) Giuseppe	POMPEO		(X)

Assume la Presidenza il Sig. Federico MANSI, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla discussione e trattazione dell'argomento indicato in oggetto. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Eolo Florenzano con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica
ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Favorevole
(Federico Mansi)



Parere di regolarità contabile
ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Favorevole
(Federico MANSI)

Si dà atto che è presente il Consigliere Monaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco /Presidente,

Premesso che

Con atto del Consiglio Comunale n.35 in data 15/07/1991 si procedeva ai sensi e per gli effetti della Legge n. 142/10990 ad approvare lo Statuto di questo Comune;

Considerato

Che da allora sono intervenute modifiche e innovazioni anche sostanziali che imponevano già all'indomani del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) una radicale rivisitazione degli istituti e delle norme statutarie;

Considerato

Che nell'anno 2002 fu costituita una apposita Commissione con il compito di predisporre un nuovo Statuto;

Dato atto

Che la suddetta Commissione predispose uno schema/bozza di Statuto mai poi approvato dal Consiglio;

Considerato

che ,da parte di questa Amministrazione, si è rinnovata la necessità nonché l'opportunità di adeguare lo Statuto Comunale, all'uopo incaricando i Consiglieri Comunali DI NUTO Onofrio Gerardo,CAMPITELLI Alfonso, unitamente al Segretario Comunale,di predisporre una bozza di nuovo Statuto;

Dato atto

Che i consiglieri hanno licenziato definitivamente il testo allegato che, a parte qualche modifica di poco conto, ripropone quasi interamente il testo predisposto nell'anno 2002;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del relativo servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.L. n. 267/2000;

Visto

L'art. 6 del D. Lgs. N. 267/2000;

Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 presenti (dei 13 assegnati al Comune), resi nelle forme legali,

d e l i b e r a

- 1) Di abrogare lo Statuto approvato con atto di Consiglio Comunale n.35 del 15/07/1991;
- 2) Di approvare, per quanto in premessa riportato che si intende qui integralmente trascritto, il nuovo testo dello Statuto Comunale di Petina allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di pubblicare il nuovo Statuto Comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- 4) Di provvedere all'affissione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. Consecutivi;
- 5) Di inviarne copia al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti;

6) Di dare atto che il nuovo Statuto entrerà in vigore decorsi 30 gg. dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.



COMUNE DI PETINA

(Provincia di Salerno)

STATUTO COMUNALE

Titolo I

Principi Generali

ART. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Petina:
 - a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
 - b) è ente che ha autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria ed impositiva, secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica. E' titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà;
 - c) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
 - d) si riconosce in un sistema statale unitario e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
 - e) rivendica, considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, in ossequio al principio per cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
 - f) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
 - g) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della Comunità.

2. Il Comune di Petina ha potestà normativa generale nell'esercizio delle funzioni proprie, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina nell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, che ne deve enunciare espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per detta autonomia normativa. Il presente Statuto rappresenta la massima espressione di autonomia normativa ed organizzativa dell'ente nell'ambito dei principi e dei valori costituzionali nonché generali dell'ordinamento. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

**ART. 2*****Finalità***

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità di Petina ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui.
 - b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
 - c) Tutela attiva della persona, improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale.
 - d) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.
 - e) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali.
 - f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.
 - g) Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nel settore agricolo, turistico, zootecnico, montano, culturale, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
 - h) Recupero delle memorie storiche in tutte le sue forme.

ART. 3***Principi programmatici***

1. Il Comune di Petina riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea e promuove la cooperazione con gli altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali all'Unione Europea.
2. Il Comune promuove e tutela la vita umana, della persona e della famiglia, valorizza il ruolo sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Garantisce il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale.
3. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni ed ai documenti dell'ente, nelle forme stabilite dall'apposito regolamento comunale.
4. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della Comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali.
5. Il Comune promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere le cause di discriminazione di ogni genere o, comunque, di limitazione dell'effettivo esercizio dei diritti. Favorisce decorose condizioni di accoglienza ai non residenti.
6. Il Comune assume e sostiene iniziative intese alla concreta attuazione delle pari opportunità, curando anche gli aspetti formali di essa, come l'adozione, negli atti del Comune, di un linguaggio che rifletta tale parità. A tal fine, saranno espresse al femminile le denominazioni delle funzioni politico-amministrative e degli incarichi assunti da donne e/o ad esse delegate.



7. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
8. Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità.
9. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
10. Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative, anche in sede processuale e giudiziale, di prevenzione e di efficienza dei servizi sanitari. Opera in concorso con le altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell'ambiente, controllare e limitare gli inquinamenti, contenere la quantità di rifiuti e provvedere al loro corretto smaltimento.
11. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo e boschivo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi.
12. Il Comune promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e degli anziani. Promuove, altresì, la funzione sociale dell'iniziativa economica privata, in tutti i settori produttivi, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano occupazione e sviluppo economico locale.
13. Il Comune quale ente rappresentativo ed esponenziale della Comunità locale, titolare e portatore di specifici interessi diffusi propri della Comunità, promuove tutte le azioni anche processuali nell'interesse della cittadinanza.
14. L'azione amministrativa del Comune è svolta secondo i seguenti principi:
 - a) trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità e semplificazione nelle procedure, nella distinzione dei compiti tra politica e gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi erogati;
 - b) pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.

ART. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Confina con i Comuni di Auletta, Sicignano degli Alburni, Corleto Manforte, Ottati, S. Angelo a Fasanella. Il territorio di Petina ha una superficie di 35,5 Km² pari a 3505 ettari.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 cost. previa audizione della popolazione del Comune.
3. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Petina, in Piazza Umberto I.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede Comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
5. All'interno del territorio del Comune di Petina non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive ed altro materiale altamente inquinante.

ART. 5

Stemma

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Petina;



2. Lo stemma del Comune è rappresentato da un abete in campo azzurro con nuvole bianche e con le lettere "A" e "B", circondato da un ramo di alloro e di una quercia con corona.
3. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o ad associazioni, operanti nel territorio Comunale e relative modalità.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 6

Sviluppo economico

1. Il Comune concorre, promuove ed attua un organico assetto del territorio, in armonia con la legislazione statale e regionale, prevedendo delle regole speciali e diverse pur senza contrastare con i principi enunciati come limiti inderogabili, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti agricoli, turistici, commerciali, artigianali ed industriali.
2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale e dell'agricoltura; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ART. 7

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Salerno, con la regione Campania e la Comunità Montana "ALBURNI", nonché può promuovere azioni di unione tra Comuni.
3. Il Comune promuove la conclusione di accordi di programma e conferenze di servizi, qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità locale.

ART. 8

Pari opportunità

1. Il Comune promuove azioni che favoriscono il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'Amministrazione, ivi compresi enti, aziende ed istituzioni. Il Comune, inoltre, si impegna a riservare la



rappresentatività alle donne quali componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando i principi stabiliti dalla legge. Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità agli uomini ed alle donne sul posto di lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Adotta, secondo le modalità previste dalla legge, tutte le misure idonee all'attuazione delle direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità.

ART. 9

Interventi a favore delle categorie disagiate

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui alla legge vigente, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del Comitato viene istituita una Segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari.

ART. 10

Funzioni

1. Il Comune di Petina è titolare di funzioni generali proprie ed esercita il potere e la responsabilità di operare liberamente in tutti i campi che riguardano gli interessi della Comunità amministrata.
2. Con riguardo agli interessi e funzioni di cui non dispone, il Comune ha il potere di esternalizzazione e rappresentanza nei confronti degli Organi degli altri livelli istituzionali cui è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.
3. Con riguardo agli interessi di cui direttamente dispone, in conformità ai principi individuati con legge generale della Repubblica, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e di amministrazione.
4. Il Comune, quale ente esponenziale e di governo della propria Comunità, può svolgere, altresì, compiti ulteriori che non siano riservati espressamente ed inderogabilmente ad altri enti, purchè non limitino diritti o interessi dei cittadini e risultino di interesse generale per la Comunità locale e siano esercitati entro i termini della circoscrizione amministrativa.
5. Il Comune, nell'esercizio finalizzato delle proprie funzioni amministrative, organizzando ed erogando servizi personali, concorre all'edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondata sull'esigenza e finalità di assicurare a tutti un'esistenza libera e dignitosa. A tal fine il Comune esercita le funzioni di Polizia amministrativa e locale, rurale ed urbana onde garantire un efficiente servizio di protezione e sicurezza sociale.
6. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, autonomamente adotta ogni misura di politica sociale idonea a favorire l'adempimento dei propri compiti.
7. Il Comune esercita le proprie funzioni al fine di migliorare la qualità della vita e di elevare la condizione civile ed a favore della promozione dello sviluppo della cultura nelle sue espressioni e tradizioni locali.
8. Il Comune esercita le proprie funzioni al fine di incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico, nonché al fine di promuovere le attività culturali, teatrali, di spettacolo, cinematografiche e musicali, folkloriche, la pratica sportiva, l'impiego del tempo libero e le attività ricreative e di animazione in genere. A tal fine, promuove e organizza strutture ed iniziative idonee, garantendone godimento da parte della collettività.



9. Il Comune, nel perseguimento di interessi pubblici e nella realizzazione delle attività inerenti i servizi economici e socio-culturali, può coinvolgere e selezionare potenziali sponsor privati, nella realizzazione delle iniziative che consentono il raggiungimento di dette finalità, nonché per conseguire i risultati necessari a realizzare il patto di stabilità di cui alla legge 448/98. Il ricorso alle sponsorizzazioni viene disciplinato dalla Giunta Comunale, previo indirizzo del Consiglio Comunale.
10. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, adotta ogni misura volta a favorire il diritto allo studio ad ogni livello, mediante erogazioni e provvidenze in danaro e servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

ART. 11

Organi

1. Sono organi politici del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Sono altresì organi burocratici dell'Ente, il Segretario comunale, ed i dipendenti cui possono essere conferite le funzioni dirigenziali, secondo quanto stabilito dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
5. La Giunta collabora col Sindaco e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 12

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario, se nominato, o dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

**ART. 13****Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dal numero di membri fissato dalla legge. Per l'applicazione del criterio di proporzionalità e del quorum strutturale o funzionale, viene sempre conteggiato anche il Sindaco quale membro del Consiglio, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento.
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e sussidiarietà.
9. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 4 consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco. La seconda convocazione dovrà tenersi in un diverso giorno dalla prima convocazione.
10. I verbali del Consiglio si approvano nella seduta immediatamente successiva.
11. Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei votanti, tranne che per gli argomenti per i quali la legge, il presente Statuto ed i Regolamenti comunali, non prevedano una maggioranza qualificata.

ART. 14**Competenze del Consiglio**

- 1) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;



- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 3) Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa, altresì, alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
 - 4) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 15

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta di insediamento, può eleggere, nel proprio seno, il Presidente del consiglio. Qualora nella prima seduta nessuno dei Consiglieri ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio, si procede alla elezione nella successiva seduta, da tenersi non oltre il trentesimo giorno successivo, con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti presenti.
2. Fino alla elezione del Presidente del Consiglio le relative funzioni vengono svolte dal Sindaco e dal Vice Sindaco in caso di sua assenza, ancorché non Componente del Consiglio Comunale. In caso di assenza di entrambi, dette funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano di cui al successivo comma 6.
3. Il Presidente del Consiglio esercita i poteri di polizia durante le adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla legge.
4. Al Presidente del Consiglio spettano le indennità, i permessi e le aspettative stabilite dalla legge.
5. In caso di assenza temporanea del Presidente del Consiglio, le relative funzioni vengono svolte dal Consigliere comunale anziano, ossia colui che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali, intendendosi come la somma dei voti singoli di preferenza con i voti validi complessivi di lista. A parità di voti di preferenza prevale il più anziano di età. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con la carica di Sindaco e Assessore, nonché con quella di capogruppo consiliare. Nel caso di Consigliere anziano che sia anche assessore o capogruppo consiliare, si procede, nell'ordine, per coloro che abbiano ottenuto, in sequenza, il maggior numero di preferenza.
6. L'incarico di Presidente del Consiglio può essere revocato per gravi e giustificati motivi, in qualunque momento, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati -in prima votazione- e con il voto della maggioranza dei Componenti presenti -qualora non si sia raggiunto il quorum in prima votazione-.
7. In questa ipotesi il Consiglio Comunale può procedere, contestualmente, secondo le modalità di cui al presente articolo, alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo. Durante detto periodo di assenza temporanea del Presidente del Consiglio, si applica il comma 3 del presente articolo.
8. Spetta al Presidente del Consiglio il potere di fissare le regole e le modalità relative allo svolgimento del Consiglio Comunale, di curarne l'ordine, nonché tutte le altre competenze che il presente Statuto e l'apposto regolamento comunale gli attribuiscono.
9. In caso di mancata istituzione del Presidente del Consiglio, tutte le relative funzioni previste dal presente Statuto restano in capo al Sindaco.



ART. 16

Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare, fatta salva la convocazione della prima seduta di insediamento, che viene effettuata dal Sindaco, nei modi e nei termini di legge.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, per l'approvazione e per le modifiche allo Statuto, nonché per l'approvazione, all'inizio della consiliatura, degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito (compreso quello di consegna ed escluso quello di seduta), a mezzo di comunicazione dell'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno ed a mezzo di affissione all'Albo Pretorio comunale.
4. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria, per tutti gli altri argomenti di competenza, con l'invio dell'avviso di convocazione ai Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta (compreso quello di consegna ed escluso quello di seduta):
 - a) per iniziativa del Presidente del Consiglio;
 - b) su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica (N° 3). In tale ipotesi i richiedenti devono sottoscrivere l'elenco degli argomenti sui quali si richiede la convocazione. Il Presidente del Consiglio, esaminata la richiesta, nei venti giorni successivi riunisce il Consiglio medesimo, ove ritenga di competenza e fondato l'argomento proposto.
5. L'avviso di convocazione viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio che ne cura anche la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e la relativa comunicazione ai Consiglieri Comunali al proprio domicilio eletto nel territorio comunale.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri contestualmente con la diramazione degli avvisi di convocazione dei Consigli.
8. Per l'integrazione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, la comunicazione deve effettuarsi almeno 24 ore prima delle sedute.
9. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non dispongano altrimenti.
10. Alle sedute di Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco, possono partecipare il Revisore, i funzionari comunali ed altri professionisti, per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.
11. Le delibere di Consiglio Comunale devono obbligatoriamente essere sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario verbalizzante, nonché essere pubblicate all'Albo Pretorio nelle forme di legge. Ulteriore disciplina in proposito, può essere determinata nell'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio, che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei votanti.
12. Tutti i verbali di deliberazione del Consiglio Comunale devono essere approvati dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre la terza successiva.

**ART. 17*****Linee programmatiche di mandato***

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 31 dicembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 18***Commissioni***

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale, computando, a tal proposito, anche il Sindaco. Per particolari attività di studio, che richiedano l'apporto di particolari esperienze e professionalità, le Commissioni possono essere composte anche da soggetti che non ricoprono la carica di Consigliere comunale.
2. Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di garanzia e controllo, per le quali, la relativa presidenza deve spettare di diritto ad un rappresentante della opposizione consiliare, che viene votato dalla commissione medesima. La composizione, i compiti ed il funzionamento di tali commissioni vengono stabiliti nel regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Sono considerate commissioni di controllo e garanzia quelle che attengono alle seguenti aree di attività:
 - a) Per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini agli atti, ai documenti ed alle informazioni dell'Ente, nonché per il rendimento degli istituti di partecipazione.
 - b) Per i procedimenti relativi al tempestivo svolgimento di interrogazioni ed alla discussione delle mozioni presentate dai Consiglieri;
 - c) Per tutte le altre attività, materie e procedimenti vari individuate dal Consiglio Comunale con votazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le commissioni di controllo e garanzia si riuniscono validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esercitano tutti i poteri di accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni in possesso dell'Ente. Presentano al Consiglio Comunale relazioni e proposte.

ART. 19***Consiglieri comunali***



1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità ed esercitano la loro funzione secondo quanto previsto dalle leggi generali della Repubblica.
2. Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, ha diritto:
 - a) di partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal presente Statuto e dall'apposito regolamento comunale;
 - b) di presentare proposte e mozioni al Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
 - c) di esercitare nei confronti degli uffici del Comune, i poteri di accesso agli atti ed alle informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento;
 - d) di presentare, per iscritto, in Consiglio comunale e/o direttamente al protocollo comunale, interrogazioni e mozioni. Alle interrogazioni il Sindaco deve dare riscontro scritto entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Valgono, per ciascun Consigliere comunale, le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, previste dalla legge.
4. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
5. I Consiglieri comunali che non intervengono per 3 sedute consecutive, in sessione ordinaria, ovvero per 3 sedute consecutive, in sessione straordinaria, di Consiglio e senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo, deve essere previamente contestato l'addebito al Consigliere, il quale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine indicato nella comunicazione scritta del Presidente del Consiglio, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
6. Ai Consiglieri comunali spettano i gettoni di presenza, le indennità, i permessi e le aspettative stabilite dalle leggi vigenti.
7. Ciascun Consigliere non residente è tenuto ad eleggere un proprio domicilio sul territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. In caso di mancata elezione di domicilio, gli atti di cui al precedente capoverso verranno recapitati presso l'ufficio protocollo del Comune.

ART. 20

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto, nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al presente statuto.

ART. 21

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.



2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. È istituita, presso il Comune di Petina, la conferenza dei capigruppo consiliari, allo scopo di rispondere alle finalità generali indicate dalla legge e dal presente Statuto. L'ulteriore disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco e ne fanno parte i capigruppo consiliari, formalmente istituiti ai sensi del precedente comma 2. Alla conferenza dei capigruppo può partecipare il Presidente del Consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere la visione e l'eventuale estrazione gratuita di copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

ART. 22

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, e ai responsabili delle unità organizzative in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
7. Il Sindaco può delegare competenze ad esso attribuite a singoli assessori ed a singoli Consiglieri, per ambiti omogenei di materie. Il Sindaco può delegare agli Assessori ed ai Consiglieri la rappresentanza in organismi sovramunicipali di cui faccia parte, il potere di costituirsi in giudizio per conto dell'ente ed il potere di rappresentare il Comune in occasione di incontri, convegni ed accordi con altri enti pubblici e soggetti privati.
8. Al Sindaco spettano le indennità, i permessi e le aspettative previste dalla legge.

**ART. 23****Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum comunali previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) nomina i responsabili delle unità organizzative dotati dei poteri dirigenziali, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
 - g) impartisce le direttive ai Responsabili delle unità organizzative perché provvedano correttamente alla gestione delle risorse.

ART. 24**Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 25**Attribuzioni di organizzazione**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) richiede la convocazione del Consiglio Comunale e propone gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale.
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

**ART. 26*****Vice Sindaco***

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Qualora manchi temporaneamente anche il Vice Sindaco, il Sindaco può conferire la delega generale ad altro assessore, sempre per un periodo determinato. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio, nonché pubblicato all'Albo Pretorio comunale.

ART. 27***Mozioni di sfiducia***

1. Il voto del Consiglio Comunale, contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta, non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio computando a tal fine anche il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 28***Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco***

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, attraverso il protocollo comunale, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al protocollo comunale. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

**ART. 29****Giunta comunale**

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
4. La Giunta Comunale esercita discrezionalmente il potere di costituire l'Ente come parte processuale, nei giudizi civili, penali ed amministrativi.

ART. 30**Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori che può variare da un minimo di 2 ad un massimo di 4, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri comunali. I Consiglieri comunali nominati componenti della Giunta comunale come Assessori, non decadono dalla carica di consigliere.
3. Possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, solo su argomenti di competenza, ma non hanno diritto di voto.

ART. 31**Nomina**

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta comunale sono nominati dal Sindaco e comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina. La nomina diviene efficace ed operativa con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio Comunale e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari. Le dimissioni dalla carica di assessore divengono efficaci nel momento in cui vengono acquisite al protocollo comunale. La revoca diviene efficace nel momento della relativa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono, comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il terzo grado, di affiliazione e di coniugio.
4. Salvi i casi stabiliti dalla legge, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

**ART. 32*****Funzionamento della Giunta***

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dal Sindaco, in accordo con la stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, Sindaco compreso, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 33***Competenze della Giunta***

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, o ai responsabili delle unità organizzative.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano ulteriori impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili delle unità organizzative dotate dei poteri dirigenziali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile dell'unità organizzativa servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i) nomina i legali nell'ambito di vertenze giudiziali;
 - j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;



- q) approva il P.E.G su proposta dei Responsabili delle unità organizzative competenti.
4. Ai componenti della Giunta Comunale spettano le indennità, i permessi e le aspettative previste dalla legge.

ART. 34***Assistenza legale agli amministratori***

1. Il Comune assume l'onere finanziario, mediante il rimborso delle spese processuali sostenute, solo nelle ipotesi di sentenze passate in cosa giudicata, ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente e purché vi siano tutti i requisiti e presupposti previsti dalle leggi vigenti.

TITOLO III**Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini****CAPO I*****Partecipazione e decentramento*****ART. 35*****Partecipazione popolare***

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4. Il Comune può istituire, all'avvio di ogni mandato amministrativo, una consulta tematica permanente dedicata all'analisi dei problemi ed alla promozione di proposte per lo sviluppo dell'integrazione dei cittadini stranieri, sia appartenenti all'Unione Europea e sia provenienti da Stati non aderenti alla stessa, ma comunque regolarmente soggiornanti nel territorio comunale (art. 8, co. 5 T.U.E.L.).

**ART. 36*****Consiglio Comunale dei Ragazzi***

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione delle Ragazze e dei Ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II***Associazionismo e volontariato*****ART. 37*****Associazionismo***

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative, espressione autonome della propria Comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
2. Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla scelta ed agli indirizzi del governo politico ed amministrativo della Comunità, oltre al controllo sociale degli utenti nella conduzione dei servizi pubblici locali.
3. Il Comune valorizza, con concreti atti organizzativi, strutturali e finanziari, le libere forme associative, ovvero ogni forma di aggregazione sociale, di gruppo di comunità intercomunale che faccia capo al principio del libero associazionismo, privilegiando, fra l'altro, le organizzazioni di volontariato e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
4. La valorizzazione delle libere forme associative da parte del Comune può concretamente avvenire mediante la concessione di contributi finalizzati, concessioni in uso di locali o terreno di proprietà del Comune, previa apposite concessioni volte a favorire la crescita socio-culturale dell'individuo e lo sviluppo civile della Comunità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, viene stabilita nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.
5. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle associazioni interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le associazioni a rilevanza sovracomunale. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del proprio rappresentante legale.
6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, organizzati in libere forme associative, all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali a favore delle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni in genere.



7. Il Comune riconosce alle libere associazioni ed agli organismi di partecipazione dei cittadini, di cui al presente Statuto, un significativo ruolo di interlocutori dell'Amministrazione comunale, mediante la previsione di una loro funzione propositiva e consultiva nell'ambito dei processi decisionali, e si impegna a collocare, laddove possibile, rappresentanti di tali formazioni sociali all'interno degli organismi locali.

ART. 38

Contributi alle associazioni

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente avvengono in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 39

Consulte e comitati

Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini (consulte, comitati, conferenze di cittadini) all'amministrazione della cosa pubblica locale, purché la loro organizzazione statutaria sia su base democratica e rappresentativa.

Il Comune promuove la costituzione di consulte per aree di attività o di interesse, onde facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali.

Un apposito regolamento disciplina la composizione, l'articolazione per settori di attività e di interesse delle consulte, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

ART. 40

Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare, delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.



2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione

ART. 41

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 42

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone, ciascun Consigliere può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 20 giorni.

ART. 43

Proposte



1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili delle unità organizzative interessate e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 44

Referendum consultivo

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richieda il Consiglio Comunale, ovvero almeno il 10 % dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Le firme dei cittadini proponenti devono essere autenticata nelle forme di legge.
2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:
 - a) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
 - b) i regolamenti comunali e lo Statuto;
 - c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - d) i provvedimenti nelle materie relative a:
 - tributi locali e tariffe;
 - espropriazione per pubblica utilità;
 - designazione e nomine;
 - pubblico impiego;
 - contenzioso e vertenze giudiziarie;
 - e) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - f) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - g) le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del Corpo elettorale;
 - h) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre anni.
3. La proposta di referendum consultivo è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte del Difensore civico comunale;
4. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio Comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il Difensore civico comunale, la cui decisione è inappellabile.
5. Quando al referendum consultivo ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, delegando eventualmente la Giunta per gli atti di sua competenza, sia se intende discostarsene.
6. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.
7. Apposito regolamento, ovvero apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, determina i criteri, le modalità ed i termini di presentazione, di raccolta e di convalida delle firme, nonché le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.



ART. 45

Modalità e forme del referendum abrogativo

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 15 % degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi di atti e provvedimenti amministrativi, formalmente emanati, in tutte le materie di competenza comunale. Le firme raccolte degli elettori devono essere autenticate nelle forme di legge.
2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativi:
 - a) i provvedimenti contingibili ed urgenti;
 - b) gli atti e provvedimenti amministrativi ad effetti istantanei;
 - c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - d) gli atti ed i provvedimenti nelle materie relative a:
 - tributi locali e tariffe;
 - espropriazione per pubblica utilità;
 - designazione e nomine;
 - urbanistica e controllo edilizio e del territorio;
 - polizia Amministrativa;
 - pubblico Impiego;
 - contenzioso e vertenza giudiziarie;
 - e) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - f) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - g) le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;
 - h) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.
3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento, ovvero una propria deliberazione, con la quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
 5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto.
 6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 7. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, e deve presentare tutti i requisiti di legittimità. Sull'ammissibilità decide il Difensore Civico, nei trenta giorni successivi alla presentazione del quesito e delle firme dei proponenti. Il giudizio del Difensore Civico è inappellabile.
 8. La raccolta delle firme deve avvenire, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'inizio delle sottoscrizioni, che viene certificato dall'Ufficiale che autentica le firme medesime.

ART. 46

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.



2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato. Il funzionario responsabile metterà a disposizione gli atti richiesti nel più breve tempo possibile.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

ART. 47

Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini alle informazioni sull'attività amministrativa dei suoi organi, anche mediante l'impiego di idonei strumenti di informazione e comunicazione di massa e la pubblicazione periodica di un notiziario o bollettino ufficiale del Comune.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
3. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nei locali del Palazzo Comunale.
4. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo a cui può delegare la completa cura e la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.
5. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
6. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
7. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ART. 48

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.



CAPO IV

Difensore civico

ART. 49

Ruolo del Difensore civico

Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune.

2) Il Difensore agisce su richiesta di un qualunque cittadino o di propria iniziativa.

ART. 50

Requisiti del Difensore Civico

1) Il Difensore Civico è scelto tra persone esperte in materie giuridiche, di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge e non rivestano tale carica nel Comune.

2) Sono incompatibili con la carica di Difensore civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali.

ART. 51

Elezione e durata dell'incarico

1) Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati ed ha un incarico a tempo determinato che non può eccedere la durata del mandato amministrativo del Consiglio che lo elegge. Può essere rieletto una sola volta e può essere revocato dalla carica con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi.

2) L'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico può avvenire anche in forma associata con altri enti locali, ed in tal caso i rapporti intercorrenti tra gli enti saranno regolati da apposite convenzioni, in particolare in ordine alla remunerazione.

3) I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e la remunerazione del Difensore civico, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, possono ulteriormente essere disciplinati da un apposito Regolamento o dalla Convenzione per la gestione in forma associata con altri enti locali.

**ART. 52*****Prerogative e funzioni***

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune. Allo stesso compete la tutela contro ogni atto o comportamento lesivo, attivo o omissivo, dell'Amministrazione comunale.
2. Egli segnala, ai responsabili degli uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo, gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; invita le competenti amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.

CAPO V***Procedimento amministrativo*****ART. 53*****Diritto di intervento nei procedimenti***

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 54***Procedimenti ad istanza di parte***

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine di 30 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**ART. 55*****Procedimenti a impulso di ufficio***

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi del presente Statuto.

ART. 56***Determinazione del contenuto dell'atto***

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO IV**Attività amministrativa****ART. 57*****Obiettivi dell'attività amministrativa***

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità, buonsenso e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 58***Servizi pubblici comunali***

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.



2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 59

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico o privato, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 60

Carta dei servizi

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.
2. La carta dei servizi individua, rende pubblica e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.
3. Il consiglio comunale, verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

ART. 61

Partecipazione e controllo del cittadino utente



1. E' garantita, nelle forme e con i mezzi più idonei a ciascun cittadino utente l'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, le caratteristiche delle prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.
2. E' garantito al singolo cittadino utente l'accesso ai servizi. Le forme e le modalità dell'accesso sono le stesse previste per gli enti, le associazioni, le organizzazioni del volontariato dall'art. 46 del presente statuto, dal regolamento sul diritto di accesso agli atti, ai documenti ed ai servizi, e dalle carte dei servizi previsti dall'art. 60 del presente statuto.
3. Il Comune riconosce e consulta, nelle forme previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e dei regolamenti per materia, i comitati e le organizzazioni dei cittadini utenti autonomamente costituiti con funzioni di controllo e proposta sulla gestione dei servizi.

ART. 62

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 63

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge vigente in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

**ART. 64*****Istituzioni***

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 65***Società per azioni o a responsabilità limitata***

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, o attività economiche ritenute di pubblico interesse sia a prevalente capitale pubblico che privato, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

**ART. 66****Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 67**Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui al presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 68**Vigilanza e controllo**

1. Il Comune esercita il potere di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza su enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
4. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati devono presentare alla Giunta Comunale a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

ART. 69**Accordi di programma e cooperazione con altri enti**

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.



2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi della legge vigente.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.
4. Il Comune attua anche strumenti di programmazione negoziata tra pubblico e privati come i Patti Territoriali ed i Contratti d'Area.

TITOLO IV

Uffici e personale

CAPO I

Uffici

ART. 70

Principi strutturali e organizzativi

1. Il Comune determina la propria configurazione organizzativa e strutturale, in piena autonomia ed in riferimento alle proprie effettive esigenze e potenzialità, salvo quanto disposto dalla legislazione statale che deve espressamente definire il suo contenuto che costituisce limite inderogabile all'esercizio di detta autonomia normativa.
2. Gli strumenti normativi attuativi dell'autonomia organizzativa dell'ente sono costituiti dai regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, che vengono adottati dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente Statuto, ovvero in altre apposite deliberazioni consiliari.
3. I regolamenti di organizzazione di cui al precedente comma devono tradurre esigenze e assetti dell'organizzazione locale tenendo conto:
 - a) Dei principi fissati dalla legge;
 - b) Delle proprie capacità economico-finanziarie, definite a bilancio;
 - c) Delle esigenze e delle problematiche connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti, delegati e conferiti;
 - d) Dei dati generali in termini di personale determinati dal C.C.N.L. di comparto.
4. L'organizzazione dell'ente deve tendere al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, onde assicurare un celere raggiungimento degli obiettivi strategici sottesi dagli indirizzi generali di governo, recependo i seguenti criteri informativi:
 - a) Funzionalità e flessibilità degli strumenti regolamentari che si attaglino facilmente a nuove e mutate esigenze;
 - b) La struttura organizzativa, scaturente dai regolamenti di organizzazione, dovrà essere improntata ad un sistema funzionale e decentrato per servizi, o per altre unità organizzative di base, superando i tradizionali modelli gerarchico-piramidali;
 - c) Il sistema delle assunzioni del personale dovrà essere improntato a procedure snelle e semplificate, che prevedano anche forme di rapporto interinale, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità;
 - d) L'organizzazione del personale deve tendere alla completa separazione dei ruoli politico e gestionale, con conseguente valorizzazione del principio di responsabilizzazione, controllo ed autonomia gestionale;
 - e) I servizi e gli uffici o le altre unità organizzative, comunque denominate dall'apposito regolamento di organizzazione, operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

**ART. 71*****I regolamenti di organizzazione***

1. Il Comune, attraverso i regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, nonché per lo svolgimento delle attività amministrative dell'Ente, volte alla gestione ed erogazione dei servizi, nonché all'espletamento delle relative funzioni amministrative. In particolare, disciplina le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra diverse unità organizzative nonché gli organi amministrativi. Inoltre, il predetto regolamento disciplina tutte le situazioni connesse alla gestione del personale, alla erogazione dei servizi pubblici locali, ed all'azione amministrativa in generale.
2. I regolamenti di organizzazione disciplinano la materia relativa al codice deontologico del personale dipendente ed alla attività sanzionatoria e disciplinare, in armonia con le leggi e con i contratti nazionali di lavoro di comparto.
3. I regolamenti di organizzazione rappresentano fonte normativa dell'ente, in tutte le parti che non comportano palese violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di precise disposizioni di legge. Detti regolamenti vengono adottati con deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto dei principi statutari e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, salvo che una norma di legge statale non disponga la competenza ad altro organo e ne rilevi espressamente il limite di inderogabilità.
4. I regolamenti di organizzazione, in generale, si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento stabilisce, altresì, le competenze funzionali in materia gestionale esercitabili dall'apparato burocratico e le competenze politiche e di governo esercitabili dagli organi politici dell'ente.
5. I regolamenti di organizzazione individuano forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
6. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può conferire, in casi limitati e temporanei, funzioni gestionali anche al Segretario comunale.
7. I regolamenti di organizzazione fissano le modalità di selezione per i concorsi pubblici di assunzione del personale dipendente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità stabiliti dalla legge.

ART. 72***Diritti e doveri dei dipendenti***

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo le categorie contrattuali ed i profili professionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario, il responsabile dell'unità organizzativa dotata di responsabilità ed autonomia gestionale ed organizzativa, nonché l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.



3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle unità organizzative competenti, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

ART. 73

Responsabili con funzioni dirigenziali

1. I responsabili delle unità organizzative dotate dei poteri dirigenziali, nonché di autonomia gestionale a rilevanza esterna, comunque denominati, sono individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla qualifica funzionale rivestita e dalla categoria contrattuale in cui sono inquadrati.
2. A detti responsabili vengono conferite le funzioni dirigenziali previste dalla legge.
3. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

ART. 74

Funzioni dei responsabili dirigenti

1. I Responsabili delle unità organizzative di cui all'articolo precedente, stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) istruiscono le procedure di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;



- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle riservate per legge espressamente al Sindaco;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco;
 - j) forniscono al Sindaco nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune, ove il servizio sia stato istituito;
 - m) rispondono, nei confronti del Sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. possono delegare il potere di istruttoria dei singoli procedimenti amministrativi al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
 4. Il Sindaco può delegare ai responsabili dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 75

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, con contratto di diritto pubblico.
2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 76

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.



2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

Il segretario comunale

ART. 77

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

ART. 78

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive rispettivamente insieme al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
4. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
5. Il Segretario Comunale, in assenza del Difensore civico, svolge le funzioni a quest'ultimo conferite nelle materie relative all'ammissibilità dei referendum di cui al presente Statuto.

ART. 79

Il Vice Segretario comunale



1. Non avendo il Comune in organico un posto con qualifica di Vice Segretario, il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario comunale, può attribuire con proprio decreto l'affidamento delle funzioni vicarie del Segretario al funzionario responsabile, che abbia i requisiti soggettivi indicati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e sempre che possieda il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, mediante concorso pubblico, alla carriera di Segretario comunale.
2. Il decreto di nomina viene pubblicato all'albo pretorio e trasmesso contestualmente all'Agenzia regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

CAPO IV

La responsabilità

ART. 80

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile di area che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile dell'unità organizzativa dotata dei poteri dirigenziali, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 81

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

**ART. 82*****Responsabilità dei contabili***

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V***Finanza e contabilità*****ART. 83*****Ordinamento***

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti ed al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 84***Attività finanziaria del Comune***

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 85***Amministrazione dei beni comunali***



1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 86

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area finanziaria. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 87

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 88

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
3. Un apposito regolamento comunale disciplina le modalità per la fornitura di lavori, beni e servizi da eseguirsi in economia, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

**ART. 89*****Revisore dei conti***

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta, il revisori dei conti .
2. Il revisore dei conti è scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiale dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
3. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
4. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
5. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
7. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 90***Tesoreria***

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 91***Controllo economico della gestione***

1. E' istituito il nucleo di valutazione per il controllo strategico degli obiettivi nonché un organo per il controllo interno di gestione, la cui costituzione e attività è disciplinata da apposito regolamento.



2. I responsabili di area possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
3. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI

Disposizioni diverse

ART. 92

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali nel rispetto della Costituzione e osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ART. 93

Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Consiglio Comunale, elegge nel rispetto della legge, i propri rappresentanti in seno alla Comunità Montana.
4. Il Consiglio Comunale procede alla revoca dei propri rappresentanti, in seno alla Comunità Montana, quando non osservino le linee di indirizzo politico amministrative stabilite dal consiglio stesso, o non svolgono un'azione amministrativa coerente al documento programmatico.

ART. 94

Interpretazione dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto si interpretano secondo l'art. 12. Disposizioni preliminari del codice civile.
2. I regolamenti comunali si conformano alle leggi ed allo Statuto e non possono essere in contrasto con le norme in esso contenute.



ART. 95

Modificazioni ed abrogazioni

1. Le modificazioni statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Componenti assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le proposte di modifica respinte dal Consiglio Comunale non possono essere ripresentate se non sia trascorso almeno un anno.

ART. 96

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore, dopo trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio comunale, sostituendo integralmente lo Statuto comunale previgente, approvato con delibera di C.C. n.35 del 15/07/1991-e pubblicato sul supplemento al B.U.R.C.n.18 del 20/04/1993.
- 2 Il Sindaco invierà, ad approvazione avvenuta, copia del presente Statuto ad ogni famiglia del Comune.



- Art. 1 – Autonomia statutaria
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Principi programmatici
- Art. 4 – Territorio e sede comunale
- Art. 5 – Stemma
- Art. 6 – Sviluppo economico
- Art. 7 – Programmazione e cooperazione
- Art. 8 – Pari opportunità
- Art. 9 – Interventi a favore delle categoria disagiate
- Art.10 – Funzioni
- Titolo II – Ordinamento strutturale
- Capo I – Organi e loro attribuzioni
- Art.11 – Organi
- Art.12 – Deliberazioni degli Organi collegiali
- Art.13 – Consiglio Comunale
- Art.14 – Competenze del Consiglio
- Art.15 – Il Presidente del Consiglio Comunale
- Art.16 – Sessioni e convocazione
- Art.18 – Commissioni
- Art.19 – Consiglieri Comunali
- Art.20 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 21 – Gruppi consiliari
- Art.22 – Sindaco
- Art.23 – Attribuzioni di amministrazione
- Art.24 – Attribuzioni di vigilanza
- Art.25 – Attribuzioni di organizzazione
- Art.26 – Vice Sindaco
- Art.27 – Mozione di sfiducia
- Art.28 – Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
- Art.29 – Giunta Comunale
- Art.30 – Composizione
- Art.31 - Nomina
- Art.32 – Funzionamento della Giunta
- Art.33 –Competenze della Giunta
- Art.34 – Assistenza legale agli amministratori
- Titolo III - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
- Capo I - Partecipazione e decentramento
- Art.35 – Partecipazione popolare
- Art.36 – Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Capo II - Associazionismo e volontariato
- Art. 37 - Associazionismo



- Art. 38 – Contributi alle associazioni
- Art. 39 – Consulte e comitati
- Art. 40 – Volontariato
- Capo III - Modalità di partecipazione**
- Art. 41 – Consultazioni
- Art. 42 – Petizioni
- Art. 43 – Proposte
- Art. 44 – Referendum consultivo
- Art. 45 – Modalità e forme dei referendum abrogativo
- Art. 46 - Accesso agli atti
- Art. 47 – Diritto di informazione
- Art. 48 – Istanze
- Capo IV - Difensore civico**
- Art. 49 – Nomina
- Art. 50 - Decadenza
- Art. 51 – Funzioni
- Art. 52 – Relazione annuale
- Capo V - Procedimento amministrativo**
- Art. 53 – Diritto di intervento nei procedimenti
- Art. 54 – Procedimenti ad istanza di parte
- Art. 55 – Procedimenti a impulso di ufficio
- Art. 56 – Determinazione del contenuto dell'atto
- Titolo IV - Attività amministrativa**
- Art. 57 – Obiettivi dell'attività amministrativa
- Art. 58 – Servizi pubblici comunali
- Art. 59 - Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 60 – Carta dei servizi
- Art. 61 – Partecipazione e controllo del cittadino utente
- Art. 62 – Aziende speciali
- Art. 63 – Struttura delle aziende speciali
- Art. 64 – Istituzioni
- Art. 65 – Società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 66 – Convenzioni
- Art. 67 – Consorzi
- Art. 68 – Vigilanza e controllo
- Art. 69 – Accordi di programma e cooperazione con altri enti
- Titolo V Uffici e personale**
- Capo I - Uffici**
- Art. 70 – Principi strutturali e organizzativi
- Art. 71 – I regolamenti di organizzazione
- Art. 72 – Diritti e doveri dei dipendenti



Capo II - Personale direttivo

- Art. 73 - Responsabili con funzioni dirigenziali**
- Art. 74 - Funzioni dei responsabili dirigenti**
- Art. 75 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**
- Art. 76 - Collaborazioni esterne**

Capo III - Il Segretario Comunale

- Art. 77 - Segretario Comunale**
- Art. 78 - Funzioni del Segretario comunale**
- Art. 79 - Il Vice Segretario comunale**

Capo IV - La responsabilità

- Art. 80 - Responsabilità verso il Comune**
- Art. 81 - Responsabilità verso terzi**
- Art. 82 - Responsabilità dei contabili**

Capo V - Finanza e contabilità

- Art. 83 - Ordinamento**
- Art. 84 - Attività finanziaria del Comune**
- Art. 85 - Amministrazione dei beni comunali**
- Art. 86 - Bilancio comunale**
- Art. 87 - Rendiconto della gestione**
- Art. 88 - Attività contrattuale**
- Art. 89 - Revisore dei conti**
- Art. 90 - Tesoreria**
- Art. 91 - Controllo economico della gestione**

Titolo VI - Disposizioni diverse

- Art. 92 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali**
- Art. 93 - Delega di funzioni alla Comunità Montana**
- Art. 94 - Interpretazione dello Statuto**
- Art. 95 - Modificazioni ed abrogazioni**
- Art. 96 - Entrata in vigore**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Sig. Federico **MANSI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Eolo **FLORENZANO**

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000).

li 29/05/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Eolo **FLORENZANO**

=====

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ilperché:

- trascorsi ³⁰dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. ⁶134 - ⁵3° comma - D. Lgs. N. 267/2000;
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D. Lgs. N. 267/2000;
- Barrare il caso che ricorre

Dal Municipio, li 29/05/2008

COMUNE DI PETINA

Si certifica che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio di questo Comune dal giorno 29/05/08 al giorno 29/06/08 per 30 giorni consecutivi.

Che contro lo stesso (non) sono stati prodotti ricorsi od opposizioni.

Petina, li 30/06/08

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Eolo **FLORENZANO**

